



## PREMESSO

- che con determinazione a contattare n. 23 in data 06.2.019 del Responsabile del Settore Servizi Finanziari del Comune di Lavello è stata avviata la procedura dando atto che si componeva delle seguenti fasi:

1) manifestazione di interesse previa pubblicazione di avviso ai fini di individuare i potenziali concorrenti;

2) procedimento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) dando atto che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo stimato di euro 18.000,00;

- che con determinazione n. 246 in data 27.09.2019 del Responsabile del Settore Servizi Finanziari del Comune di Lavello è stato approvato l'elenco delle ditte da invitare;

- che con determinazione n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ del Responsabile del Settore Servizi Finanziari del Comune di Lavello sono stati approvati lettera invito, il disciplinare di gara e relativi allegati alla gara di appalto per il servizio di brokeraggio assicurativo, attraverso Procedura Negoziata tramite affidamento ai sensi dell'art. 36 C. 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Finanziari in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ è stato è stato affidato il servizio a favore della ditta sopra costituita;

- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della gara, ai sensi

dell'art.98, del D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;

- che il suddetto appalto non comporta oneri a carico dell'Amministrazione Comunale essendo costituito dalle provvigioni che le Compagnie assicurative riconoscono al Broker;
- che è stato acquisito agli atti di questo Comune il certificato n.                    in data                    di iscrizione dell'Appaltatore alla CC.I.A.A. di                    , nonché l'attestato di iscrizione al n.                    di matricola della II sezione dell'Albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, rilasciato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

Ciò premesso, e considerata la precedente narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto del contratto**

Il servizio professionale, oggetto del presente contratto, concerne lo svolgimento dell'attività di Broker di assicurazione a favore del Comune di Lavello (PZ), con le modalità di seguito indicate.

Detta attività si esplica nella gestione delle polizze assicurative del Comune con inizio da ..... e fino al ..... – **CIG ZF02A8071B.**

#### **Art. 2 - Prestazioni**

Il servizio è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni professionali che sono indicate in via principale e non esaustiva:

- a) individuazione, analisi e la gestione dei rischi connessi all'attività dell'Amministrazione;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere, al fine di individuare e analizzare le eventuali carenze e proporre possibili interventi di razionalizzazione;
- c) attività di assistenza nella gestione amministrativa e tecnica, nella trattazione dei sinistri attivi e passivi, nel risarcimento e/o indennizzo dei danni e nell'attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri in ordine alle polizze in

essere in relazione alle rispettive fasi e casistiche (es: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, dimensioni economiche della franchigia ecc...), compresa l'eventuale prestazione peritale in caso di necessità;

d) segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico – formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dall'Ente;

e) segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;

f) ogni ulteriore intermediazione assicurativa ed assistenza che abbia risvolti assicurativi e che si rendesse necessaria nel corso del servizio;

g) gestione dei sinistri in franchigia per la polizza RCT/RCO.

Per i sinistri in franchigia si chiede da parte del Broker la relativa gestione fino ad un numero di 5 sinistri, con l'ausilio di studi peritali assistendo l'Ente in tutte le seguenti fasi:

- il Broker ricevuta la notifica della richiesta di risarcimento, si impegna a prendere in gestione il sinistro ed a comunicare per iscritto al Comune il numero di riferimento dello stesso e contestualmente a chiedere l'eventuale documentazione necessaria alla completa istruttoria della pratica;

- successivamente il Broker provvederà a fornire all'amministrazione:

una precisa valutazione della risarcibilità del danno, in base ad eventuali profili di responsabilità emergente in capo all'Ente;

attraverso l'analisi della documentazione prodotta dal danneggiato (fotografie, preventivi, fatture, certificati medici, ecc) il Broker dovrà produrre una valutazione/stima del danno reclamato nel quale verranno indicati i valori che eventualmente dovranno essere liquidati a totale risarcimento del danno;

il Broker dovrà produrre tutta la documentazione per la gestione del sinistro (lettera di contatto con il danneggiato per il primo riscontro ed eventuale

richiesta di documentazione integrativa, lettera di reiezione del sinistro, atto di liquidazione transattiva).

Il broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- svolgere il servizio nell'interesse dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività del Comune di Lavello;
- impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività del Comune di Lavello;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie;
- gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al capitolato;
- osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.
- l'appaltatore non assume alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti del Comune, né potrà impegnare in alcun modo il Comune medesimo al quale resta ogni potere decisionale, se non preventivamente autorizzata.

Resta ferma la piena libertà del Comune di accettare o meno le proposte o i suggerimenti dell'appaltatore, sia in ordine alla stipula di contratti assicurativi, sia in ordine alla liquidazione dei sinistri.

### **Art. 3 – Servizi aggiuntivi**

L'aggiudicatario dovrà inoltre eseguire a proprie spese i suddetti servizi aggiuntivi offerti in sede di aggiudicazione dell'appalto:

.....

### **Art. 4 - Durata del servizio**

La durata del servizio è di anni 4 (quattro) decorrenti dal ..... e fino al ....., con facoltà di rinnovo d'intesa fra le parti e per non più di una volta. È inoltre facoltà dell'Amministrazione, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi. In tal caso l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni di sorta e resterà vincolato agli adempimenti contrattuali previsti. L'aggiudicatario si impegna a prorogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, qualora richiesto dall'Amministrazione Comunale, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, qualora la normativa vigente lo consenta.

L'aggiudicatario si impegna a porre in essere, alla scadenza, tutti gli adempimenti necessari ai fini del trasferimento di competenze corretto e completo, ad eventuale nuovo aggiudicatario.

Il servizio cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui alla Legge 792/84.

### **Art. 5- Compensi professionali**

Tutte le prestazioni fornite dall'appaltatore non comporteranno oneri di sorta a carico del Comune in quanto l'opera del Broker verrà remunerata, sulla base della provvigione dichiarata in sede di gara, esclusivamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative, si stabilisce che l'entità dei suddetti compensi dovrà essere specificato in tutte le polizze stipulate dal Comune con l'assistenza dell'appaltatore e in ogni caso, detti compensi, non potranno superare i limiti indicati nell'offerta presentata in sede di gara.

### **Art. 6 - Coperture assicurative**

L'appaltatore ha dimostrato di essere in possesso di polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_, rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla " \_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi della società nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali.

L'appaltatore si impegna a comunicare eventuali variazioni nonché gli atti di quietanza comprovanti il pagamento del premio. La suddetta polizza o altra equivalente, dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale.

### **Art. 7 – Risoluzione Anticipata**

Il Comune di Lavello si riserva di risolvere unilateralmente il contratto senza alcun onere se non quello di preavviso di almeno 60 giorni:

nel caso di inadempienza contrattuale comunque determinata o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal Disciplinare; in tal caso il recesso sarà preceduto da comunicazione alla parte contraente la quale avrà facoltà di controdedurre entro e non oltre 30 giorni dalla notifica;

in caso di subappalto o cessione del contratto;

nel caso di omissioni collegate agli elementi di valutazione di cui al progetto tecnico oggetto di affidamento;

in caso di sopravvenuta impossibilità giuridica qualora venisse meno l'iscrizione dell'aggiudicatario al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui alla L. 209/2005 e ss.mm.ii. ; in caso di fallimento dell'appaltatore, o in caso di assoggettamento dello stesso ad altre procedure concorsuali.

Il Comune, in caso di revoca o di risoluzione anticipata del servizio, si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo miglior offerente per l'assegnazione del servizio.

#### **Art. 8 – Penali**

In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni pattuite, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle stesse, l'Amministrazione ha facoltà di applicare una penale di valore compreso fra un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 10.000,00, in relazione all'adempimento rilevato. L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza a seguito della quale la Società avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 7 giorni dalla data della contestazione, fermo restando in ogni caso l'applicazione delle penalità nella misura indicata. La penalità sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva prestata nei termini e nella misura stabilita dal Capitolato e la successiva integrazione dell'importo originario dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla richiesta. L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento del maggior danno subito. L'applicazione nel corso di ciascun anno solare di n. 3 penali di valore complessivo pari a Euro 10.000,00 consente all'Amministrazione Comunale di richiedere la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di informare degli inadempimenti gli aventi diritto ed in particolare ISVAP e Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.



### **Art. 9 - Obblighi della Ditta verso terzi e lavoratori dipendenti**

L'appaltatore si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi e al Comune destinatario in dipendenza di manchevolezza o trascuratezze delle prestazioni oggetto del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 26 – comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., seguendo altresì le prescrizioni della Determinazione 5 Marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, si prende atto che per l'espletamento delle attività inerenti il presente Disciplinare non è prevista alcuna forma di compresenza tra i lavoratori della Ditta e i dipendenti del Comune, pertanto si dichiara che non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I.

### **Art. 10 - Obblighi a carico del Comune**

Il Comune si impegna a:

- Citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi che si avvale dell'assistenza dell'appaltatore;
- A non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato l'appaltatore;
- Fornire all'appaltatore la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e di documenti necessari per il puntuale disbrigo di formalità riguardanti il servizio.

### **Art. 11 - Competenze del Comune**

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;

- la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate.

#### **Art. 12 – Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvi i casi di cui all'art. 106 c.1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Non è ammesso il subappalto.

#### **Art. 13 - Domicilio dell'appaltatore**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Lavello – Via Cavour n. 1 – presso la sede municipale del Comune di Gonzaga.

#### **Art. 14 - Controversie**

È esclusa la competenza arbitrale. Per tutte le controversie il foro competente è quello di Potenza.

#### **Art. 15 - Spese contrattuali**

L'aggiudicazione sarà regolata da scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso. Tutte le spese di stipula e di eventuale registrazione sono a carico del Broker.

#### **Art. 16 Tracciabilità dei pagamenti**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fissati dalla medesima legge. In particolare, pertanto, l'appaltatore:

a) dichiara di aver acceso il seguente conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 comma 5,

della legge 136/2010 alle commesse pubbliche:

\_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_;

b) si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato indicato sopra che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;  
c) si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione dell'ente appaltante i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché l'ente appaltante medesimo verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra.

**Art. 17 Clausola risolutiva espressa per violazione degli obblighi di tracciabilità**

L'ente appaltante risolverà il presente contratto con lettera raccomandata entro quindici giorni dall'accertamento che le transazioni finanziarie relative al presente contratto ed ai subcontratti attivati dall'appaltatore siano state eseguite senza avvalersi della banca indicata al precedente articolo.

**Art. 18 - Norme finali**

Per quanto non espressamente indicato nel disciplinare si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

**Art. 19 - Trattamento dei dati personali**

Il Concedente, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letta dalle parti le stesse ritengono la presente scrittura privata conforme alle loro volontà ed approvandone i contenuti la sottoscrivono. Si compone di ..... facciate scritte e sin qui della presente.

Il Comune di Lavello (Dott.ssa SASSONE Filomena)

La Ditta (.....)





















